

ENTI NON COMMERCIALI

Sport e imprese sociali

di Guido Martinelli

Il mondo dello *sport* continua ad essere attraversato dal dibattito sulla **opportunità, per i sodalizi sportivi, di diventare anche “enti del terzo settore”** assoggettandosi alla relativa disciplina e applicando le regole conseguenti.

Se per le Asd il riferimento logico, tra le figure tipizzate dal “Codice del terzo settore”, appare essere quello delle **associazioni di promozione sociale** (sul punto vedi “[Le associazioni sportive dilettantistiche e il codice del terzo settore](#)”, Ecnews del 27.05.2019), **per le società sportive dilettantistiche il riferimento logico appare essere quello della impresa sociale.**

Quest’ultima, infatti, è a tutti gli effetti appartenente alla famiglia degli **enti del terzo settore** ma è disciplinata, oltre che dal codice (**D.Lgs. 117/2017**) anche dal **D.Lgs. 112/2017**, recante la **revisione della disciplina dell’impresa sociale**. Sono considerati tali gli enti privati “*inclusi quelli costituiti nelle forme di cui al libro V del codice civile*” che esercitano un’attività di impresa **senza scopo di lucro di “interesse generale”**. Tra le attività di impresa di interesse generale vi è ricompresa, anche qui, all’[articolo 2, lett. u, D.Lgs. 112/2017](#), **l’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche**.

Sotto il profilo fiscale, la scelta appare interessante. Va precisato che alle **imprese sociali non si applicano le disposizioni fiscali di cui al titolo X, Codice del terzo settore** ([articolo 79](#): “*Agli enti del terzo settore, diversi dalle imprese sociali ...*”). Pertanto, non troverà applicazione l’[articolo 89, comma 1, D.Lgs. 117/2017](#) laddove esclude gli enti del terzo settore dall’applicazione dell’[articolo 148 Tuir](#) e della **Legge 398/1991**. Data ormai per scontata la tesi della dottrina prevalente per la quale trova applicazione per gli enti del terzo settore, ivi comprese le imprese sociali, la disposizione di cui all’[articolo 67, comma 1, lettera m\), Tuir](#) sui compensi sportivi, si arriva alla conclusione, di prima approssimazione, che **le Ssd “imprese sociali” manterrebbero tutte le più importanti agevolazioni poste attualmente in capo alle società sportive iscritte solo al registro Coni**.

Anzi, **vista la non imponibilità degli utili reinvestiti, si assisterebbe addirittura ad un piccolo risparmio** (ossia non troverebbe applicazione, per i soggetti che applicano la L. 398/1991, l’imposta sul coefficiente di redditività del 3%).

Va detto che, trattandosi di ente che si dovrà comunque costituire ai sensi di quanto previsto dall’[articolo 90, comma 18, L. 289/2002](#), quindi, con un rigido concetto di non redditività, **non dovrebbe trovare applicazione l’articolo 3, comma 3, D.Lgs. 112/2017 che prevede la possibilità di un parziale riparto di utili per le imprese sociali**.

A fronte di questo esame, apparentemente di favore verso l'acquisizione, da parte delle attuali o costituende Ssd, anche dello *status* di impresa sociale, **sussistono alcune controindicazioni** che diventa obbligatorio evidenziare.

Intanto, **le imprese sociali sono tenute alla redazione “anche” del bilancio sociale**. Adempimento che, come tale, va sicuramente giudicato in modo positivo ma che **costituisce un “primo” obbligo in più rispetto ad una semplice Ssd**.

Secondo aspetto: ai sensi dell'[articolo 15, comma 4, D.Lgs. 112/2017](#), **le imprese sociali sono sottoposte ad attività ispettiva una volta l’anno**. Anche qui, un adempimento in più che come semplice Ssd non avremmo.

Negli statuti delle imprese sociali ([articolo 11 del decreto](#)), **“devono essere previste adeguate forme di coinvolgimento dei lavoratori e degli utenti e di altri soggetti direttamente interessati alla loro attività”**. Tale coinvolgimento, ammesso che qualcuno abbia capito di cosa si tratta, dovrà essere disciplinato sulla base delle indicazioni che saranno contenute in **linee guida** anche queste da pubblicare con apposito Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali. Ma, comunque, **gli statuti debbono disciplinare “le modalità della partecipazione dei lavoratori e degli utenti anche tramite loro rappresentanti, all’assemblea degli associati e dei soci”**. Nelle Ssd semplici non avremmo nulla di tutto ciò.

Nelle imprese sociali, ex [articolo 7, comma 3, D.Lgs. 112/2017](#), **“l’atto costitutivo deve prevedere specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza per coloro che assumono cariche sociali”**. Nulla di tutto questo per le Ssd.

Un’ultima considerazione appare necessaria perché potrebbe, in determinati casi, avere effetto anche dirimente in senso positivo o negativo. Nelle imprese sociali ([articolo 4 D.Lgs. 112/2017](#)) si intende per **attività di direzione, coordinamento e controllo** quella che può essere svolta dal soggetto che abbia la **facoltà di nominare la maggioranza dei componenti dell’organo di amministrazione** di un’**impresa sociale**. Il comma 4 dell’articolo citato prevede che gli enti con **scopo di lucro non possono esercitare attività di direzione e coordinamento**.

Quindi, **ove la maggioranza dei soci della Ssd o comunque chi detiene le quote di maggioranza** (anche il solo 50,1%) **sia una società commerciale** (e chiunque viva il mondo delle palestre sa che molto spesso è così), **la Ssd non potrà diventare mai impresa sociale**. Ricordiamocelo.

Una riflessione ulteriore prima di decantare l’impresa sociale come il futuro delle Ssd, a questo punto, credo sia opportuna.

Seminario di specializzazione

LUCI E OMBRE NELLA GESTIONE FISCALE DELLE ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE

[Scopri le sedi in programmazione >](#)